

TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA

- SEZIONE LAVORO -

Ricorso con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.

nell'interesse del Sig. **Belluco Alberto**, CF: BLLLRT80R07G273S, nato il 07/10/1980 a Palermo (PA) e residente in Terme Vigliatore (ME), Via Stretto Stracuzzi 37/C, elettivamente domiciliato in Terme Vigliatore (ME), Via Benedettina Inf. n.1, studio dell'**Avv. Calogero Filippo Dario Adile**, CF: DLACGR76R11F158K, che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in calce al presente atto, indicando che le comunicazioni e notificazioni allo scrivente procuratore possono essere effettuate presso l'utenza fax n.1782754516 o presso l'utenza di posta elettronica certificata dariocalogerofilippo.adile@cert.ordineavvocatibarcellona.it

- ricorrente -

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione**, C.F. 80185250588, in persona del Ministro p.t., con sede in Viale Trastevere 76/A - 00153 Roma, pec: urp@postacert.istruzione.it ;

- **Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, CF: 80018500829, in persona del Direttore Generale p.t., Via Fattori 60 - 90146 Palermo, pec: drsi@postacert.istruzione.it ;

- **Ministero dell'Istruzione - Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina**, CF: 80005000833, in persona del Dirigente p.t., Via S. Paolo Is.361 - 98122 Messina, pec: uspme@postacert.istruzione.it ;



tutti domiciliati *ex lege* presso l'**Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina**, Via dei Mille, Isol.221, n.65 - C.A.P. 98123, CF: 80003660836, pec: ads.me@mailcert.avvocaturastato.it .

- resistenti -

FATTO

- Il ricorrente, in data 26.03.2021, presentava domanda di inserimento/conferma/aggiornamento ai fini della costituzione delle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per la provincia di Messina, triennio 2021/22 - 2022/23 - 2023/24 (doc. 1).

In tale domanda il ricorrente specificava di essere in possesso di diploma di maturità, conseguito in data 14/07/1999 presso l'Istituto Tecnico Industriale "*N. Copernico*" di Barcellona P.G. (ME), giusta attestazione che si produce (doc. 2).

Tra i titoli vantati dal ricorrente vi è anche il servizio militare di leva prestato nel periodo dal 09/01/2000 al 08/01/2001, come da foglio di congedo illimitato che si allega (doc. 3).

Il sopra indicato servizio di leva tuttavia, benché prestato in data successiva al conseguimento del titolo di studio, non veniva pienamente valutato ai fini dell'assegnazione del punteggio in graduatoria in quanto non prestato in costanza di rapporto di lavoro.

Ciò in applicazione di quanto disposto dall'allegato A al Decreto Ministeriale n.50/2021 (doc. 04, pag. 17) secondo cui "*Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di*



rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.”

In particolare, in base alla superiore disciplina, il servizio non prestato in costanza di nomina viene considerato quale attività lavorativa resa alle dipendenze delle amministrazioni statali, con riconoscimento di un punteggio ridotto pari a punti 0,60 per ogni anno di servizio e punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni; al contrario il servizio militare prestato in costanza di nomina viene considerato come si trattasse di lavoro effettivo reso nella qualifica A.T.A., con riconoscimento di un punteggio superiore pari a punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni (vedasi il già citato D.M. n.50/2021, pag. 32).

Ritenendo la superiore disciplina discriminatoria ed illegittima, si è reso pertanto necessario al ricorrente adire Codesto Spett.le Tribunale al fine di veder tutelate le sue fondate ragioni.

DIRITTO

- In via preliminare, sulla giurisdizione del giudice ordinario.

L'oggetto del presente giudizio è rappresentato dalla richiesta effettuata al giudice del lavoro di pronunciarsi sulla dovutezza del riconoscimento, nell'ambito delle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia del



personale amministrativo, dell'intero punteggio relativo al servizio militare di leva prestato dal ricorrente.

Secondo il disposto dell'art.63, co.1, d.lgs n.165/2001, *“Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (...) ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi”* .

Tutte le questioni che attengano alla formazione delle graduatorie, pertanto, rientrano nella competenza del giudice ordinario.

Basti ricordare, sul punto, quanto affermato dalla Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n.26802/2018 e ordinanza n.25840/2016, secondo cui, per individuare il giudice munito di giurisdizione per le controversie concernenti le graduatorie, occorre avere riguardo al *petitum* sostanziale dedotto in giudizio: se oggetto di tale domanda è la richiesta di accertamento del diritto al corretto inserimento in graduatoria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo ostativo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.

Nel caso di specie la domanda è orientata al riconoscimento del punteggio relativo allo svolgimento dell'anno di leva, pertanto sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

- Sempre in via preliminare, sulla competenza territoriale.

La competenza territoriale, per il caso che ci occupa, deve essere attribuita al Tribunale di Messina.



Il ricorrente ha infatti presentato domanda per l'inserimento nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per la provincia di Messina e, secondo quanto statuito da Cass. Civ., ordinanza n.21506/2013, "*Con riguardo alla controversia relativa ad un rapporto di lavoro ancora da costituire fra le parti, non possono operare - al fine della determinazione della competenza territoriale - né il foro del luogo in cui è sorto il rapporto (che presuppone un rapporto di lavoro già sorto quantunque in ipotesi poi venuto ad estinguersi), né il foro della dipendenza aziendale (che presuppone il lavoratore già addetto alla dipendenza all'atto dell'estinzione), dovendosi invece fare applicazione unicamente del terzo e residuale criterio previsto dall'art. 413 c.p.c., ossia il foro della sede dell'azienda*".

Nel caso di specie il foro è dunque da individuare con riferimento all'Ambito provinciale competente, avente sede a Messina.

- Nel merito.

La disciplina di cui al Decreto Ministeriale n.50/2021, laddove riconosce un punteggio inferiore al servizio di leva prestato non in costanza di rapporto di impiego rispetto a quello prestato in costanza di rapporto di impiego, si rivela certamente discriminatoria ed illegittima ed andrà pertanto disapplicata.

Essa infatti si pone in contrasto con quanto statuito dall'art.569 comma 3 del D.Lgs 297/1994, secondo cui "*Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti*".



Tra l'altro in precedenza già la Legge n. 282/1969, recante norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria, all'art. 4 stabiliva che *“ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo d'autorità, (...) sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica”*, così come la successiva Legge n. 958/1986, all'art. 20 stabiliva che *“il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico”*.

In sostanza, ciò significa che il servizio militare prestato dopo l'entrata in vigore di tale normativa, e prima della sospensione della leva obbligatoria, deve essere valutato come titolo pari ad un anno di servizio, indipendentemente dalla costanza del rapporto d'impiego.

La giurisprudenza ha in proposito precisato che *“l'art. 20 della L. 24 dicembre 1986 n. 958 non subordina il riconoscimento della validità del servizio militare ad iniziativa dell'impiegato né all'adempimento di oneri da parte del medesimo; pertanto, il servizio militare prestato prima della costituzione del rapporto d'impiego deve essere computato d'ufficio a opera dei competenti organi”* (Consiglio di Stato, n. 1598/1989).

La valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, anche se prestato non in costanza di nomina, infine, è stata resa del tutto esplicita da quanto previsto dal sopra citato art.569 comma 3 del D.Lgs 297/1994.



Ora, tutte le sopra elencate norme di rango legislativo, nello stabilire la “*validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile*”, anche se non prestato in costanza di nomina, hanno inteso dare puntuale attuazione al disposto di cui all’art. 52 Cost. secondo cui “*l’adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino*” (Cass. Civ., n. 8297/1997).

La portata assolutamente generale di tale disciplina, che non è connotata da limitazioni di sorta e che non può certo essere derogata da norme di rango secondario, comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie - e non solo ai fini della valutazione del servizio prestato agli effetti della carriera una volta che il docente sia stato assunto in ruolo - onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi ingiustamente svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive, nelle quali, paradossalmente e discriminatoriamente, assumerebbero una posizione di vantaggio solo coloro che, per mero caso, abbiano prestato il servizio di leva proprio in concomitanza con un incarico di insegnamento.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, ordinanza n.5679/2020, infatti, “*il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera come anche dell’accesso ai ruoli, in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorso o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, dovendosi disapplicare, perché*



illegittima, la previsione di rango regolamentare che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro” (in senso analogo: Cass. Civ. nn. 33151/2021 e 36354/2021).

Avendo il superiore provvedimento natura legislativa, lo stesso non può che prevalere rispetto agli atti ministeriali avente mera natura regolamentare, pertanto al ricorrente, in applicazione dei sopra indicati principi, spetta il riconoscimento integrale del punteggio (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni) relativo al servizio di leva svolto.

Numerose peraltro sono le ulteriori pronunce giurisprudenziali che hanno sancito il diritto alla piena valutazione del servizio militare anche se prestato prima dell’impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione.

Basti citare, sul punto, quanto affermato dal Consiglio di Stato con le sentenze n. 7383/2022 e n. 7376/2022, secondo le quali il punteggio per l’anno di servizio militare deve essere valutato interamente, anche in assenza di un rapporto lavorativo già in essere per l’aspirante A.T.A., in quanto: “Se si pone l’esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito, sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate”.



Nello stesso senso si veda Consiglio di Stato, sentenze n. 1720/2022 e n. 3423/2022, secondo le quali “*il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti (...) il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro, sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l’iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici*”.

- In applicazione dei sopra indicati principi, pertanto, al ricorrente spetta il riconoscimento integrale del punteggio (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni) relativo al servizio di leva svolto.

* * *

RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA.

In merito al *fumus boni juris* e al *periculum in mora*.

- Per ciò che concerne il *fumus*, dalle ragioni sopra esposte appare palese la fondatezza della domanda spiegata dal ricorrente così come l'esistenza del suo pieno diritto ad ottenere il riconoscimento del punteggio relativo al servizio di leva.

- Per ciò che invece riguarda il *periculum in mora*, nel caso di specie si è in presenza di una controversia riguardante un rapporto di lavoro



subordinato, indispensabile fonte di sostentamento non solo per il ricorrente ma per l'intero suo nucleo familiare.

Bisogna quindi considerare che, avendo l'Amministrazione resistente riconosciuto un punteggio inferiore a quello dovuto, il ricorrente si trova oggi con ridotte possibilità di ottenere l'assegnazione di un posto di lavoro.

D'altronde, il mancato accoglimento della presente istanza cautelare e la necessità di attendere la conclusione del giudizio determinerebbero in capo al ricorrente l'ulteriore protrarsi del danno, provocando così la perdita di chances occupazionali per tutto il tempo di durata del presente procedimento di merito.

Sussiste quindi il pregiudizio imminente, grave ed irreparabile, derivante dalla mancata percezione di elementi retributivi, per sua natura non suscettibile di integrale riparazione per equivalente in quanto relativo alla soddisfazione di bisogni primari della vita.

- Tanto premesso, si ritengono dimostrati i requisiti sia del *fumus* che del *periculum* necessari per l'emissione del richiesto provvedimento cautelare ex art.700 c.p.c., relativo all'immediato riconoscimento dell'integrale punteggio relativo al servizio di leva.

* * *

Tutto ciò premesso il ricorrente, come sopra rapp.to e difeso, chiede che l'On.le Giudice adito, rigettata ogni contraria conclusione, eccezione e deduzione, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI



- Preliminarmente, in via cautelare:

accertata, per tutte le ragioni di fatto e di diritto di cui in narrativa, la fondatezza della domanda spiegata, disporre - *inaudita altera parte* ovvero previa comparizione delle parti - che il Ministero resistente provveda all'immediato aggiornamento delle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per la provincia di Messina, triennio 2021/22 - 2022/23 - 2023/24, riconoscendo integralmente al ricorrente il punteggio (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni) relativo al servizio di leva prestato.

- Nel merito:

1) accertare, ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente, previa declaratoria di nullità/inefficacia di tutti i provvedimenti pregiudizievoli, a veder riconosciuto l'integrale punteggio (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni) relativo all'anno di leva prestato e, **per l'effetto, condannare** parte resistente a provvedere al conseguente aggiornamento delle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per la provincia di Messina, triennio 2021/22 - 2022/23 - 2023/24;

2) in via istruttoria: si producono i documenti indicati in narrativa, con espressa riserva di integrare ed articolare gli ulteriori mezzi istruttori che si dovessero rendere necessari, anche secondo il comportamento processuale di controparte;



3) condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio con distrazione al sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i secondi.

DICHIARAZIONE AI FINI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

Si dichiara che la presente controversia, vertente in materia di pubblico impiego e di valore indeterminabile, è esente dal pagamento del contributo unificato giusta autocertificazione allegata (doc. 5).

Salvo ogni altro diritto.

Si allegano i documenti indicati in premessa oltre a giurisprudenza favorevole, anche di Codesto Tribunale.

Messina, li 01/12/2022

Avv. Calogero Filippo Dario Adile





TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

DECRETO

Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Rando

letto il ricorso iscritto al n. 6778/2022;

ritenuta la necessità della notifica del ricorso ai controinteressati;

ritenuto che nel caso di specie si ravvisano particolari esigenze di celerità che giustificano – ex art. 151 c.p.c. - l'autorizzazione alla notifica in modo diverso da quello previsto dalla legge, considerato, in particolare, che la denunciata complessità di notifica del ricorso tutti i docenti potenzialmente controinteressati non può essere superata in tempi rapidi con la notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.;

FISSA

l'udienza del 04.7.2023 disponendo che copia del presente decreto e del ricorso sia notificata alla controparte a cura del ricorrente nei termini di legge, autorizzando la notifica ai controinteressati mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione entro il medesimo termine

dispone che l'udienza del 04/7/2023 sia sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.

Assegna, pertanto, alle parti termine perentorio fino al 04/7/2023 per il deposito di tali note,

Dispone che in esito all'udienza, sulla base degli atti e delle conclusioni depositati tempestivamente, verrà adottato un provvedimento istruttorio, interlocutorio o decisorio.



Manda alla cancelleria di inserire nello storico del fascicolo informatico l'annotazione "trattazione scritta".

Messina, 09/12/2022

Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando

